

**STATUTO  
DI  
FUTURE CHILDREN PROJECT**

# **STATUTO**

## **DENOMINAZIONE E SEDE**

### **ART. 1**

E' costituita una Associazione di volontariato, ai sensi della L.266/1991, denominata: "**FUTURE CHILDREN PROJECT**", siglabile anche come "**FCP**".

L'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **ART. 2**

L'Associazione ha sede in Fermo (FM), Piazza Marco Polo n° 29 (Abitazione privata). Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi operative, uffici e sedi di rappresentanza in Italia e all'estero.

## **COSTITUZIONE**

### **ART. 3**

a) L'Associazione è apartitica, indipendente, nonviolenta, aconfessionale e non ha fini di lucro. Non discrimina sulla base di razza, colore, religione, sesso, credo, provenienza etnica e nazionalità. Crede nel mutuo rispetto delle culture e nell'uguaglianza delle persone. Condivide i seguenti valori: bellezza, consapevolezza, creatività, integrazione, integrità, leggerezza, nonviolenza, partecipazione, sostenibilità, tolleranza, logica e rispetto. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

b) La FCP ha per finalità la promozione, il sostegno e lo sviluppo della solidarietà sul territorio marchigiano attraverso strumenti ed iniziative atte a stimolare forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli.

# AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA' ED OGGETTO SOCIALE

## **ART. 4**

L'Associazione nasce e si sviluppa in territorio marchigiano attraverso la realizzazione di progetti finalizzati ad informare e formare individui, soprattutto giovani, per contribuire allo sviluppo delle comunità con un impegno che ha la priorità nella comprensione e cooperazione locale e internazionale. Lo scopo ultimo è quello di realizzare strutture formative e centri operativi volti ad aiutare popolazioni svantaggiate, con particolare riguardo all'infanzia, in paesi in cui vengono a mancare i diritti fondamentali e le prerogative essenziali per una vita dignitosa.

- Per il raggiungimento dello scopo associativo, l'Associazione intende attuare concretamente, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività: Incoraggiare la pace e lo sviluppo dell'umanità, promuovere la giustizia tra gli uomini e la conservazione del pianeta per una migliore qualità della vita, accrescere le potenzialità umane sviluppando l'immaginazione e la creatività, incoraggiare la cooperazione locale e internazionale, sostenere lo sviluppo sostenibile, preservando i diritti delle generazioni future ad un ambiente vivibile.
- Promuovere e realizzare iniziative culturali, sociali ed editoriali, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la sensibilizzazione della comunità marchigiana locale.
- Svolgere le seguenti attività:
  - sostegno dei bambini sofferenti a causa di disagi materiali, familiari, psichici e spirituali
  - sviluppo economico locale, tenendo conto della salvaguardia dell'ambiente attraverso la promozione di eco-turismo
  - integrazione interculturale, elaborazioni artistiche e quanto altro coerente con le proprie finalità.
- Attuare programmi di formazione in Italia ed all'estero per personale volontario italiano e di cittadini dei paesi in cui opera.
- Organizzare un programma di Sostegno a distanza inserito in un'ottica di sviluppo dell'intera comunità, attraverso cui si cerca di creare un vincolo di solidarietà tra chi riceve l'aiuto e chi lo dona, vincolo che va oltre il sostegno economico e che tende a valorizzare l'apprezzamento della diversità culturale e approfondire il significato dell'accoglimento.
- Svolgere attività culturali, scientifiche e di educazione allo sviluppo atte a sensibilizzare opinione pubblica, operatori sociali ed autorità, in

territorio marchigiano, italiano e nei paesi in cui opera, al rispetto dei diritti dei bambini, stimolando la riflessione sul bambino come soggetto di diritto, favorendo il confronto tra istituzioni e società civile e proponendo azioni dirette al rispetto dei bambini, degli anziani e di tutta la specie vivente.

- A tale scopo l'Associazione intende tra l'altro:
  - organizzare convegni, conferenze incontri ed eventi in generale in territorio locale, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti umani;
  - allestire mostre, esposizioni e manifestazioni culturali;
  - pubblicare testi per bambini ed operatori;
  - gestire siti Internet dedicati;
  - realizzare ricerche ed attività di studio, anche collaborando con scuole ed università.
- Sostenere attività di accoglienza e di sostegno morale ed educativo attraverso l'istituzione e la costruzione di centri/strutture attrezzati per garantire uno sviluppo sostenibile e responsabile del territorio, in situazioni ambientali e sociali di degrado economico e/o morale.
- Raccogliere contributi da devolvere a bambini bisognosi, ad associazioni, enti od organizzazioni di volontariato e senza scopo di lucro operanti in tutto il pianeta.
- Sensibilizzare ogni altro tipo di attività socio-assistenziale utile allo scopo dello sviluppo equilibrato di ogni essere umano che vive situazioni di grave difficoltà ambientale, economica, fisica, morale, educativa e spirituale.
- Promuovere una cultura di pace e di solidarietà; l'affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione.

L'associazione potrà sostenere la realizzazione e la promozione di iniziative rivolte a promuovere gli stessi scopi dell'associazione, per informare l'opinione pubblica italiana ed internazionale riguardo la triste realtà dell'attuale mondo globalizzato e la conseguente drammatica situazione in cui si trovano migliaia di bambini nel mondo.

In tal senso, la FCP si propone di organizzare iniziative per sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sulle finalità e sulle attività dell'associazione; realizzare progetti o fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere; intrattenere rapporti di collaborazione con persone o enti in grado di fornire i servizi necessari al raggiungimento degli scopi associativi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano

essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Al fine di realizzare tutte le attività dell'articolo 4 l'associazione può tra l'altro:

- aderire ad altri enti, coordinamenti, organismi, gruppi di lavoro, anche internazionali, aventi scopi o finalità analoghe;
- affiancare l'operato delle istituzioni italiane e straniere e collaborare con tutti coloro che si adoperano al fine di ottenere legislazioni locali, accordi bilaterali e convenzioni internazionali, garantiste dei diritti dei minori;
- partecipare a conferenze ed eventi in Italia ed all'estero mantenendo aperto il dialogo con istituzioni e realtà del privato sociale;
- denunciare a qualsiasi livello ogni possibile forma di violazione dei diritti dei bambini;
- collaborare con istituzioni, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative, associazioni ed enti, sia a livello nazionale che internazionale, per le finalità sopra enunciate;
- provvedere all'informazione dei propri soci con comunicazioni interne;
- curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso;
- ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non;
- stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per l'affidamento in gestione di proprie attività, inerenti la tutela dei diritti del minore e la procedura adottiva.

L'associazione può svolgere qualsiasi attività ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ENTRATE E SPESE**

### **ART. 5**

## **Risorse economiche:**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionale ovvero delle attività ad essa direttamente connesse, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 460/97.

## **ORGANI**

### **ART. 6**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio; le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute. Tutti i Consiglieri ed i Revisori sono rieleggibili.

### **ART. 7**

L'Assemblea è costituita dai soci.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori;
- approvare i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare le modifiche allo Statuto;
- deliberare sull'orientamento generale dell'attività dell'Associazione;
- autorizzare l'estinzione o la trasformazione dell'Ente e deliberare la destinazione del suo patrimonio in caso di scioglimento e nominare i Liquidatori.

La convocazione dell'Assemblea avviene per avviso esposto nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite comunicazione ai soci in regola a mezzo lettera o, qualora comunicato dai soci, tramite posta elettronica. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno i tre decimi del Consiglio Direttivo o un decimo dei Soci.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno, entro il 30 di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci più uno. L'assemblea in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, per le modifiche riguardanti l'atto costitutivo e lo statuto, delibera con la presenza in proprio o per delega di almeno  $\frac{1}{4}$  (un quarto) dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. La decisione avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non potrà rappresentare più di quindici soci.

Le votazioni nelle assemblee avverranno, su indicazione delle stesse, per alzata di mano o per appello nominale.

## **SOCI: Ammissione e perdita della qualifica**

### **ART. 8**

L'ammissione dei soci è decisa con insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Ogni socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale.

## **ART. 9**

I soci si dividono in:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci onorari
- soci fondatori.

Sono soci ordinari coloro che hanno realizzato un sostegno a distanza attraverso FCP.

Sono soci sostenitori coloro che sostengono l'Associazione e si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità.

Sono soci onorari coloro che abbiano notevolmente contribuito a diffondere la cultura del rispetto e della difesa dei diritti dell'infanzia o abbiano contribuito allo sviluppo dell'attività dell'Associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, non sono tenuti al pagamento della Quota Sociale e non possono superare il numero complessivo di 20 persone.

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito la presente Associazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nonché uguale diritto di voto nelle assemblee ed uguale diritto di elettorato attivo e passivo negli organi sociali, senza riserve per ciascuna categoria di soci.

L'appartenenza alla FCP ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere una condotta eticamente corretta nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla medesima.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.

## **ART. 10**

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro soci a seguito di comunicazione scritta del socio al momento dell'iscrizione o per variazione successiva.

Tutti i Soci sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell'Ente prestando proprie risorse o la propria attività personale, spontanea e gratuita, coordinata con i fini propri dell'Associazione, senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;
- decadenza a seguito del mancato pagamento della quota associativa. Il socio decaduto per il mancato pagamento della quota associativa e che successivamente la regolarizzi è di diritto iscritto a libro soci senza delibera del Consiglio Direttivo; esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata e comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata r.r..

Contro tale delibera il socio escluso può, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, proporre appello all'Assemblea, la quale deciderà nella prima seduta utile in via definitiva ed inappellabile.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **ART. 11**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari di membri, variabile da cinque a undici, secondo la deliberazione dell'Assemblea che li nomina. In sede di rinnovo delle cariche, i Consiglieri, tra i Consiglieri eletti, eleggeranno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Qualora venisse a mancare un Consigliere, compreso il Presidente o il Vicepresidente, i rimanenti Consiglieri provvederanno alla sua sostituzione per cooptazione a titolo provvisorio sino alla prossima Assemblea, la quale provvederà in modo definitivo con scadenza di mandato omogenea a quella del Consiglio in carica.

In caso di mancanza del Presidente, il Vicepresidente assume temporaneamente la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla sostituzione; in tale periodo il Vicepresidente sostituito acquisisce tutti i poteri riservati dal presente Statuto al Presidente.

La cessazione del Consiglio per scadenza ha effetto dalla data di ricostituzione della maggioranza assoluta del Consiglio per effetto delle nuove nomine. Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio deve ritenersi decaduto e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata con urgenza dal Consiglio uscente ovvero, in sua inerzia, dal Presidente del Collegio dei Revisori.

La revoca di un Consigliere o dell'intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per comportamento teso ad impedire o a danneggiare l'attività dell'Associazione.

La revoca è effettuata su deliberazione dell'Assemblea e deve essere notificata per raccomandata al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori; l'Assemblea provvede contestualmente alla nomina del nuovo Consigliere o dei nuovi Consiglieri.

## **ART. 12**

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, con firma libera, per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. Il Presidente, inoltre, rappresenta l'Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza dell'Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di assenza o impedimento.

## **ART. 13**

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri; l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza. Tale avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente o di persona da egli espressamente delegata ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i Consiglieri e Revisori almeno tre giorni prima del Consiglio.

Adempiute le formalità suddette, il Consiglio sarà ritenuto valido in presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, mentre in mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri ed i Revisori. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente.

## **ART. 14**

Il Consiglio Direttivo detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione.

Il Consiglio potrà nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio con facoltà di delega a terzi. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- delineare le linee guida dell'Associazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare l'importo della quota associativa annuale.

## **ART. 15**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

Esso coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone in accordo col tesoriere lo schema del progetto del bilancio preventivo da sottoporre al consiglio direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo da sottoporre al consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri nonché alla conservazione della documentazione relativa.

## **ART. 16**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

Svolge funzioni di tesoreria, sovrintende alla gestione patrimoniale, predispone unitamente al Segretario da sottoporre all'approvazione del Consiglio, il bilancio preventivo e consuntivo; provvede ai mandati di pagamento, alle riscossioni ed esercita tutte le facoltà contabili, di cassa e finanziarie compatibili con la sua funzione.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle istruzioni del Consiglio Direttivo.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **ART. 17**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri anche non associati, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità. Il Collegio dovrà vigilare sulla corretta e prudente redazione, esprimendo il relativo parere, del bilancio; dovrà verificare il corretto e prudente impiego delle risorse dell'Ente, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l'osservanza delle norme di Statuto.

Il Collegio relazionerà al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea annualmente sulla propria attività e può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo. Per le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, per quanto non descritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate.

## **RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO**

### **ART. 18**

L'esercizio dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo per l'anno precedente, che dovrà raccogliere il parere preventivo favorevole del Collegio dei Revisori; il bilancio dovrà essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o integrazione, utilizzando i principi contabili relativi ai bilanci delle società per azioni.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **SCIoglimento**

## **ART. 19**

Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica. Tale delibera dovrà ottenere il parere favorevole dell'Assemblea che provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.

Il patrimonio residuo della Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura dei Liquidatori, su indicazione del Consiglio nella delibera di nomina, ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **NORME FINALI**

## **ART. 20**

Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni di volontariato.